



Prot. N. 64359/ 2012

## Determinazione n. 2183 del 18/09/2012

**OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG RELATIVA ALLA MODIFICA DI DESTINAZIONE D'USO DI UN'AREA SITA IN STRADA DELLA ROMAGNA CON PREVISIONE DI NUOVO INDICE EDIFICATORIO PER UN FABBRICATO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.**

**AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1**

**URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -  
AREE PROTETTE  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visti** il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Vista** la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

**Vista** la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

## **Determinazione n. 2183 del 18/09/2012**

**Vista** la domanda presentata dal Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 33728 del 16/05/2012, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al vigente PRG relativa alla modifica di destinazione d'uso di un'area sita in strada della Romagna con previsione di nuovo indice edificatorio per un fabbricato;

**Vista** la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificata e integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - Ufficio 4.2.0.3 - *Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici*;
3. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali*;
4. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
5. Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo.

**Vista** la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;

**Visti** i pareri espressi dagli SCA;

**Preso atto** che non ha espresso parere il seguenti SCA:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - Ufficio 4.2.0.3 - *Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici*;

**Visto** e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 33728/12 del 07/09/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa

## Determinazione n. 2183 del 18/09/2012

Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

### “1. PREMESSA

#### 1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *“per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Le linee guida regionali per la VAS in riferimento al suddetto comma 3 dell'art. 6 hanno precisato cosa si intenda con le definizioni *“piccole aree a livello locale”* e *“modifiche minori”* stabilendo che *“i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”.* (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

La variante in esame viene dunque sottoposta al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto rientra nei suddetti casi, ovvero costituisce

## Determinazione n. 2183 del 18/09/2012

una modifica parziale del vigente PRG che interessa una piccola area ricadente in un sito di rete Natura 2000, designato come Zona di Protezione Speciale (ZPS), per il quale occorre effettuare la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..

### 1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art. 19, l'autorità competente per l'effettuazione della VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette*.

### 1.3 Avvio del procedimento:

Con nota prot. 31792 del 04/05/12, recante timbro di posta in arrivo in data 15/05/2012, acquisita agli atti con prot. 33728 del 16/05/2012, il Comune di Pesaro, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., in merito alla variante parziale al vigente PRG relativa alla modifica di destinazione d'uso di un'area sita in strada della Romagna con previsione di nuovo indice edificatorio per un fabbricato. Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e, ai fini della semplificazione e del coordinamento dei procedimenti, ha chiesto a questa stessa A.P. anche il parere di valutazione di incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 357/97.

La documentazione trasmessa con la richiesta è la seguente:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
2. Scheda di sintesi;
3. Studio per la valutazione di incidenza.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 34797 del 21/05/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - Ufficio 4.2.0.3 - *Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici*;
3. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali*;
4. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;

## Determinazione n. 2183 del 18/09/2012

5. Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo.

In data 22/05/2012, con nota prot. 35095, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientale sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e di Valutazione di Incidenza.

### 2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio**, con nota prot. 63137 del 12/09/2012, ha espresso il seguente parere:

*“Omissis ...si rappresenta quanto segue.*

#### **Premesso**

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

*Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto dall'Arch. Nardo Goffi, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.*

#### **Preso atto che**

- *La variante interessa un'area sede di alcuni edifici, ubicata lungo Strada della Romagna n.44, in località Cattabrighe di Pesaro, individuata dal C.E.U. al Fg.9, mappali n.350/p-351-1148-470-1150-14-1405/p-929-745-744-1059-1103/p-220-1151/p-1340/p e Fg.4 mappale 352/p.*
- *L'area in oggetto, ricadente fuori dall'Ente Parco, è individuata nel vigente PRG come zona omogenea D, Sub sistema P3, destinazione d'uso a terziario con indice D3.0 (corrispondenti alle quantità esistenti).*

## Determinazione n. 2183 del 18/09/2012

- La proposta di variante consiste nella modifica della zona omogenea, sub-sistema e destinazione d'uso principale da D.3.0 P3 T a B.30 R3 e nella previsione di un nuovo indice edificatorio, per la porzione di terreno identificato al Fg.6 mapp.li n. 14-1150-1405-1151/p.

**Evidenziato** che uno dei vincoli urbanistici presenti sulla zona in esame riguarda : “CVP15 – Corsi d'acqua – ambiti di tutela integrale (parte marginale).

**E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.**

Si fa tuttavia presente che nell'ambito del rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, la scrivente potrà formulare prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta.

In linea generale, ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, si richiama l'art. 10 della L.R. 22/11 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico .....” che prevede per gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, la redazione di una “Verifica di compatibilità idraulica”, redatta da un tecnico abilitato.

Tale verifica, da produrre per la variante in argomento nell'ambito della suddetta procedura, è tesa a valutare l'ammissibilità della previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità di prevedere eventuali interventi per la mitigazione del rischio, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso del suolo può determinare.

La norma contempla altresì la previsione delle misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Quanto sopra secondo il documento contenente i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione dalla Regione Marche, ovvero in via transitoria in base al disposto del comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011.

Le eventuali opere per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ovvero misure di mitigazione e di compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso specifico le analisi da condurre, principalmente al fine di valutare la pericolosità idraulica della zona e conseguentemente la fattibilità delle previsioni urbanistiche, dovrà prendere in considerazione il corso d'acqua che attraversa la zona in esame, individuato (con il suo ambito

## Determinazione n. 2183 del 18/09/2012

di tutela integrale) nelle allegate cartografie di analisi del PRG e presente nella mappa catastale, ancorché non appartenente al demanio idrico. La rilevanza sotto il profilo idraulico del corpo idrico in questione è confermata dalle apprezzabili dimensioni dell'alveo, nel settore subito a valle della Strada della Romagna.

Diversamente, in corrispondenza della zona d'interesse, il suo tracciato è di difficile individuazione, presumibilmente per la realizzazione nel tempo di tombinamenti, alterazioni del percorso, manomissioni, ecc...

La compatibilità idraulica della trasformazione, fermo restando l'adozione delle previste misure di compensazione, è pertanto condizionata dal corretto assetto idraulico dell'ambito in questione, che andrà dimostrato nell'ambito della citata verifica, anche attraverso la previsione di appropriate misure di mitigazione del rischio.

Si richiama infine l'opportunità di salvaguardare le fasce di pertinenza fluviale dei corsi idrici con funzione di migliorare la sicurezza idraulica, conservare la naturalità della regione fluviale nel suo complesso e la continuità ecologica del sistema fluviale, oltre a garantire aree di libero accesso per la manutenzione idraulica.”

2. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali**, con nota prot. 53801 del 31/07/2012, ha espresso la valutazione di incidenza, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., che è risultata positiva con le seguenti prescrizioni:

“*Omissis ...*

- *gli eventuali interventi di sostituzione degli edifici esistenti così come le nuove costruzioni, dovranno per quanto possibile salvaguardare la vegetazione esistente all'interno del comparto;*
- *l'eventuale abbattimento di specie protette andrà autorizzato e compensato ai sensi di legge;*
- *andrà comunque evitato il danneggiamento di piante ed arbusti, esterni all'area di intervento, con particolare riferimento alle specie protette;*
- *compatibilmente con le condizioni meteo-climatiche si dovrà evitare di eseguire i lavori di cantiere nel periodo riproduttivo, in modo da limitare l'interferenza con le specie interessate.”*

3. **A.S.U.R. n. 1 – Pesaro**, con nota prot. 17270 del 01/08/2012, pervenuta tramite fax in data 03/08/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 55193 del 07/08/2012, ha espresso il seguente parere:

## Determinazione n. 2183 del 18/09/2012

*“Omissis ... questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano o del programma oggetto d’esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere **esclusa dalla procedura di VAS a condizione che:***

- *l’area in oggetto sia dotata di idonee infrastrutture primarie (rete distribuzione dell’acqua, fognature, ecc.)*

*Si ricorda che ai sensi del D.P.C.M. 8/07/2003 “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” le fasce di rispetto degli elettrodotti sono determinate dall’ente gestore in relazione all’obiettivo di qualità ed alla portata di corrente in servizio normale dell’elettrodotto.”*

**4. Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo**, con nota prot. 464 del 24/07/2012, pervenuta in data 30/07/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 54233 del 02/08/2012, ha espresso il seguente parere:

*“Omissis ...per quanto di competenza, questo Ente non ravvisa effetti significativi sull’ambiente dovuti all’applicazione della variante in oggetto che ricade a confine con il territorio del Parco; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere esclusa dalla procedura di VAS.”*

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

**Gli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto che non hanno espresso parere sono:**

- La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali - Ufficio 4.2.0.3 *Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici;*

### **3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE**

L’area interessata dalla variante riguarda un piccolo nucleo edificato posto lungo Strada Della Romagna, in località Cattabrighe, confinante con il Parco Naturale Regionale del S.Bartolo.

L’area risulta identificata dal vigente PRG come zona omogenea “D” avente destinazione d’uso principale “T” (attività terziarie) ed indice di edificabilità corrispondente alle quantità volumetriche esistenti.

## Determinazione n. 2183 del 18/09/2012

L'area è caratterizzata dalla presenza di alcuni fabbricati destinati prevalentemente alla residenza, fatta eccezione per un edificio, individuato catastalmente al f. 9 mappale 470, che risulta in parte residenziale ed in parte destinato a funzioni terziarie.

La proposta di variante consiste nella modifica urbanistica di gran parte dell'area da zona produttiva "D.3.0 P3 T" a zona residenziale di completamento "B.3.0 R3" (senza possibilità di incrementi dei volumi esistenti) al fine di riconoscere l'effettiva destinazione d'uso dei fabbricati esistenti.

Inoltre, viene previsto un indice di edificabilità ad un immobile presente all'interno dell'area, identificato catastalmente al Foglio 9 mappali 14, 1150,1405, 1151/p, al fine di consentire un modesto incremento di 128 mq dell'attuale superficie netta (sn), passando da 260 a 388 mq (zona "B 2.42 R3").

La variante si configura come variante sostanziale in quanto varia la destinazione d'uso e modifica il carico urbanistico della zona, pertanto sarà adottata ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.34/92 e s.m.i..

#### **4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Visto il contenuto del rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; visti i pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2), compreso l'esito positivo della valutazione d'incidenza; considerata l'entità della variante in esame, che comporta la modifica della destinazione d'uso di un lotto urbano al fine di renderlo coerente con l'attuale stato dei luoghi, prevedendo un modesto incremento di 128 mq della superficie netta di un lotto residenziale; **è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti con la variante in esame tali da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS, fatte salve le indicazioni e prescrizioni fornite dagli SCA.**

L'unica criticità per la quale questo Ufficio ritiene di esprimere le seguenti osservazioni riguarda il tema della sicurezza stradale in riferimento all'accessibilità dell'area dalla Strada Statale della Romagna n. 44.

Dal sopralluogo effettuato è stato possibile appurare l'elevato livello di pericolosità degli attuali accessi diretti sulla Strada Statale le cui condizioni di rischio subiranno un inevitabile aggravamento a seguito di un possibile incremento del carico urbanistico.

Una soluzione anche parziale di tale problematica può essere individuata nella realizzazione di un nuovo accesso dalla strada di Santa Marina a servizio di almeno due fabbricati (particelle catastali n. 14 e 470) che risultano essere, tra l'altro, i più consistenti dal punto di vista volumetrico. Dalle foto

## Determinazione n. 2183 del 18/09/2012

aeree è ben visibile una strada interna che gira attorno ai due fabbricati e che potrebbe allacciarsi direttamente alla strada Santa Marina mediante un ingresso in trincea.

La stessa strada, nel caso si trovasse un accordo fra i diversi proprietari della zona, potrebbe servire anche il nucleo di case esistenti poste più a sud della zona, aventi anch'esse un accesso diretto sulla S.S.: realizzando infatti un breve tratto stradale di collegamento fra il piazzale antistante la palazzina esistente e la strada interna a servizio del piccolo nucleo si eliminerebbe ogni accesso sulla S.S..

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si prescrive la realizzazione di un nuovo accesso dalla strada di S.Marina per i fabbricati identificati con le particelle catastali n. 14 e 470, valutando, altresì, la possibilità di collegare a tale accesso anche le case poste a sud della zona.

### 5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. alle seguenti condizioni:**

- **al fine di migliorare la sicurezza stradale riducendo i possibili impatti negativi sulla salute della popolazione si prescrive la realizzazione di un nuovo accesso dalla strada di Santa Marina per i fabbricati identificati con le particelle catastali n. 14 e 470, valutando, altresì, la possibilità di collegare a tale accesso anche le case poste a sud della zona, sulla base delle considerazioni evidenziate nel precedente paragrafo 4);**
- **relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.**

**Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””**

**Visto** l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

## Determinazione n. 2183 del 18/09/2012

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

### D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di PESARO indicata in oggetto, inerente la modifica di destinazione d'uso di un'area sita in Strada della Romagna con previsione di nuovo indice edificatorio per un fabbricato, **dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, alle seguenti condizioni:**
- **al fine di migliorare la sicurezza stradale, riducendo i possibili impatti negativi sulla salute della popolazione, si prescrive la realizzazione di un nuovo accesso dalla strada di Santa Marina per i fabbricati identificati con le particelle catastali n. 14 e 470, valutando, altresì, la possibilità di collegare a tale accesso anche le case poste a sud della zona, sulla base delle considerazioni evidenziate nel paragrafo 4) del parere rif. prot. 33728/12 del 07/09/2012 sopra riportato;**
  - **relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati al paragrafo 2) del precedente parere rif. prot. 33728/12 del 07/09/2012, il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.**
- II) Di stabilire le indicazioni seguenti:
- Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di PESARO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio;*

## Determinazione n. 2183 del 18/09/2012

2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - Ufficio 4.2.0.3 - *Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici*;
  3. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali*;
  4. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
  5. Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/ed  
1421VAS\12VAS\12PD10404.doc

Dirigente Servizio 4.1  
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

---

*La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.*

Pesaro,

---